

COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI SULLE STRADE COMUNALI E UTILIZZO STRADE COMUNALI PER TAGLIO BOSCHI .

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/4/2010

ART. 1

La circolazione dei veicoli ed automezzi pesanti sulle strade comunali nei centri abitati e fuori dei centri abitati e' regolamentato dal Comune con ordinanze Sindacali come stabilito dagli art. 6 e 7 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Dalla disciplina del presente regolamento e' esclusa la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità, previsti e disciplinati dall'art. 10 del citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni .

ART. 3

Il transito degli automezzi pesanti sulle strade comunali è consentito soltanto entro i limiti di portata massima individuati e stabiliti con apposita segnaletica stradale, previa adozione della relativa ordinanza sindacale.

ART. 4

Fermo restando tutte le disposizioni di cui ai precedenti articoli, in caso di utilizzazione di strade comunali per trasporti per taglio boschi, è stabilito:

- Tutti i proprietari di terreni che intendano affidare ad una ditta il taglio di un bosco o il trasporto del legname, devono preventivamente comunicarlo agli uffici comunali.

ART. 5

La ditta che effettuerà i lavori di cui all'art. 4, dovrà comunicare agli uffici comunali la data di inizio del taglio e la durata presunta dei lavori.

Si rammenta che è comunque vietato il trascinamento del legname sulle strade comunali ed ogni altra lavorazione che danneggi le cunette o che modifichi il deflusso e la regimazione delle acque piovane.

La ditta dovrà provvedere al risarcimento di eventuali danni causati alle strade comunali, previo sopralluogo da effettuarsi prima dell'inizio dell'utilizzazione ed alla fine dei lavori.

ART. 6

E' vietato il transito sulle strade comunali delle trattrici agricole sprovviste dei mezzi idonei per circolare (Sovrapattini, ect)

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento. si applicano le norme stabilite dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.